

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Premessa

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo – Istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto è composto da:

n. 8 Rappresentanze elette del personale docente;

n. 2 Rappresentanze elette del personale ATA;

n. 8 Rappresentanze elette dei genitori;

dal Dirigente Scolastico, quale componente di diritto per un totale di 19 Consiglieri.

Alle sedute del C.d.I. partecipa il D.S.G.A. dell'Istituto, se richiesto dal Presidente e/o dal Dirigente Scolastico.

1. Il Consiglio di Istituto approva il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e gli adattamenti del calendario scolastico.
2. Delibera l'adozione del Programma Annuale, approva il Conto consuntivo. Delibera, inoltre, in ordine ad alienazione-vendita dei beni materiali fuori uso e/o inservibili, costituzione di reti di scuole, contratti di sponsorizzazione, contratti per la fornitura e utilizzo di siti informatici.
3. Per tutte le attribuzioni di competenza del Consiglio d'Istituto, non indicate nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto nel DPR 31 maggio 1974 n. 416, nel D.L. 16 aprile 1994 n. 297 e nel Decreto 1° febbraio 2001, n. 44 e legge 107 del 2015.
4. Se nel corso delle sedute del Consiglio si presentassero questioni non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Articolo 1

Prima seduta

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Tale convocazione deve avvenire non oltre due settimane dopo la dichiarazione degli eletti delle varie componenti.

Articolo 2

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.

All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.

L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.

In caso di parità di voti, viene eletto il genitore più anziano.

In caso di assenza del Presidente la riunione del C.d.I. viene diretta dal genitore Consigliere più anziano presente.

Articolo 3

Attribuzioni del Presidente

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.

2. Il Presidente:

a. convoca e presiede il Consiglio;

b. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;

c. svolge tutte le iniziative necessarie per garantire una gestione democratica della scuola e la sollecita alla realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: stabilisce i punti all'ordine del giorno, adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;

d. autentica con la propria firma i verbali delle riunioni redatti dai Segretari del Consiglio e reperibili in Segreteria.

e. Le incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione in formato elettronico o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d'Istituto (convocazione ed allegati) debbono essere svolte, su indicazione del Dirigente scolastico e del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

3. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio.

Qualora il comportamento di uno o più consiglieri non consenta lo svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente ha

la facoltà di interromperli durante gli interventi per un richiamo al regolamento e può disporre, in accordo con il Dirigente Scolastico, la sospensione della seduta per un tempo determinato o sospendere la riunione e rinviarla ad una data successiva e definita.

In presenza di pubblico, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

Articolo 4

Giunta Esecutiva e sue attribuzioni

1. Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto elegge la Giunta Esecutiva composta da un docente, un personale ATA, due genitori.
2. Della Giunta fa parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche le funzioni di Segretario della giunta stessa.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente possono essere svolte da un sostituto da lui indicato.
4. La convocazione, corredata di ordine del giorno e dei documenti in esso in discussione, deve essere inviata ai componenti della Giunta almeno a 3 giorni dalla data fissata. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà dei componenti più uno di quelli in carica.
5. La Giunta Esecutiva predispose il programma annuale, le sue eventuali variazioni e il conto consuntivo; fissa l'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto.

Articolo 5

Estinzione e scioglimento

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano:
 - a. nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
 - b. in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Articolo 6

Elezioni suppletive

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
 - a. Per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
 - b. Nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.

3. I membri che subentrano cessano dalla carica allo scadere del mandato durante il quale sono stati eletti.

Articolo 7

Proroga del mandato

1. Finchè non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purchè non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Articolo 8

I Consiglieri

1. I Consiglieri del mandato che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio.

In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 6.

2. I Consiglieri che non presenziano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.

3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva.

Il Dirigente Scolastico deve individuare il candidato che deve subentrare, accertare il possesso dei requisiti ed emettere l'atto formale di nomina.

4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto e dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale.

Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio.

Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.

Articolo 9

Presenza di estranei ed esperti

1. Non è consentita la presenza alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non siano elettori e quindi non abbiano alcun titolo per presenziarvi.

2. Il Consiglio può chiedere ad esterni di intervenire alle sue sedute.

La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera.

La presenza di esterni deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere.

3. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, su richiesta del Dirigente Scolastico o del Presidente in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici.

Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.

Articolo 10

Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

Il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.

Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà convocato dal Presidente della Giunta esecutiva o dal genitore Consigliere più anziano presente.

Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto.

In caso di parità prevarrà il voto del presidente, o del presidente della Giunta Esecutiva in caso di sfiducia verso il Presidente.

Attività del Consiglio

Articolo 11

Convocazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, il Consiglio è convocato, in via ordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

2. Per argomenti urgenti o di carattere prioritario il Consiglio d'Istituto può essere convocato in forma straordinaria.

3. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto per iscritto da un terzo dei Consiglieri.

Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga per iscritto da meno di un terzo dei Consiglieri.

La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

4. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio stesso nella seduta precedente.

5. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.

6. L'atto di convocazione:

- a. deve essere emanato dal Presidente del Consiglio;
 - b. deve avere forma scritta e inviato a tutti i Consiglieri attraverso il registro elettronico
 - c. deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
 - d. deve avere in allegato la documentazione necessaria relativa a tutti i punti all'OdG che la richiedano; e. deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
 - f. deve essere recapitato entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro un giorno prima della seduta straordinaria;
7. Dell'atto di convocazione deve essere data pubblicità sul registro elettronico.

Articolo 12

Ordine del Giorno

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può decidere anche un diverso ordine di trattazione.
2. L'ordine del giorno deve prevedere al primo punto l'approvazione del verbale della seduta precedente, e infine le comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente
3. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto di maggioranza, il consiglio può deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno e solo con maggioranza dei due terzi dei presenti può deliberare sugli argomenti stessi.

Articolo 13

La seduta

1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di 2 ore.
2. Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve assistere in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la prosecuzione in forma non pubblica.
3. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica.

Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa.

In mancanza del numero legale, il Presidente accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta.

Articolo 14

La discussione

1. Gli interventi avvengono seguendo l'ordine di iscrizione registrata dal Presidente; di norma il dibattito deve escludere il contraddittorio ripetuto tra singoli Consiglieri e, al verificarsi di ciò, il Presidente ha facoltà di interrompere chi interviene.

Articolo 15

La votazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto,
2. Le votazioni indette dal Presidente possono avvenire:
 - a. per alzata di mano;
 - b. per appello nominale, con registrazione dei nomi;
 - c. a scrutinio segreto.

3. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria quando si faccia riferimento a persone.

In tal caso il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto pena la nullità.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 28, D.P.R. n. 416/1974).

In caso di parità in votazione a scrutinio segreto, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Articolo 16

Il verbale

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta;
2. Il verbale deve riportare una sintesi della discussione per ogni punto dell'ordine del giorno.
3. Il verbale viene approvato nella seduta successiva, previa rilettura integrale nel caso anche un solo Consigliere lo richieda; se non vi sono osservazioni, viene sottoposto a delibera. Qualora un componente formuli una proposta di rettifica, essa si intende approvata se nessuno vi si opponga. Se anche un solo componente si oppone alla proposta di rettifica,

questa viene posta a votazione e si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti.

Articolo 17

Pubblicità degli atti

1. Sono pubblicati all'albo e sul sito Internet dell'Istituto copia conforme del verbale delle sedute entro 5 giorni lavorativi.
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.

Articolo 18

Approvazione e modifica del regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio.
2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 gennaio 2020 con delibera N. 5 entra in vigore con decorrenza immediata.